



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Via Carlo Poma, 13 –via Conciliazione, 77 -46100 Mantova

telefono 0376/3391 - fax 0376/328268

mail : procura.mantova@giustizia.it PEC: prot.procura.mantova@giustiziacert.it

Mantova, 31 luglio 2019

Al Signor Questore di MANTOVA

Al Signor Comandante Provinciale dei
Carabinieri di MANTOVA

Al Signor Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di MANTOVA

Al Signor Comandante Provinciale dei
Carabinieri Forestale di MANTOVA

Ai Signori Comandanti Aliquote Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato della Sezione di
polizia giudiziaria SEDE

Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di MANTOVA
[con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia]

Al Sig Comandante dei Vigili del Fuoco di MANTOVA

Al Signor Direttore A.T.S. Valpadana - Servizio SPSAL di MANTOVA

Al Signor Direttore Ispettorato del Lavoro di MANTOVA

Al Signor Comandante NOE Carabinieri di MANTOVA

Ai Servizi Sociali del Comune di MANTOVA

[con richiesta di inoltro ai ai servizi Sociali della Provincia]

Ai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica SEDE

Al Signor Dirigente Amministrativo SEDE

[anche per la diffusione al personale dell'Ufficio]

Epc

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di BRESCIA

OGGETTO: Legge 19 luglio 2019 nr. 69 - GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019—

Entrata in vigore 09/08/2019.

Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Indicazioni operative della Procura della Repubblica di Mantova-

Si forniscono osservazioni e linee operative con riferimento alla legge 19 luglio 2019 nr. 69 (c.d. Codice Rosso) che entra in vigore il prossimo 09/08/2019

1.Trasmissione della notizia di reato.

La ratio della legge n.69/2019, intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” , è quella di rendere il più rapido possibile l'intervento investigativo e giudiziario, così da evitare possibili ritardi o sottovalutazioni.

L'articolo 1 – rubricato “Obbligo di riferire la notizia del reato” - riguarda la disciplina della trasmissione della notizia da reato al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria.

Si prevede che con riferimento a **delitti di violenza domestica o di genere,**

ossia le seguenti fattispecie indicate dalla legge n.69/2019:

Art.572 cp [maltrattamenti contro familiari e conviventi],

Art.609 *bis* cp[violenza sessuale],

Art.609 *ter* cp [aggravanti della violenza sessuale],

Art.609 *quater* cp[atti sessuali con minorenni],

Art.609 *quinquies* cp[corruzione di minorenni],

Art.609 *octies* cp[violenza sessuale di gruppo],

Art.612 *bis* cp[atti persecutori]

Art.612 *ter* cp[diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti]

Art.582 cp[lesioni personali volontari] e art. 583 *quinquies* cp [deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso] nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2 [in danno di ascendente o discendente, quando ricorrono motivi abietti o futili o sono state adoperate sevizie o usata crudeltà o è stato adoperato un mezzo venefico o insidioso o vi è stata premeditazione], 5 ["in occasione" della commissione dei delitti di cui agli articoli 572, 583 *quinquies*, 600 *bis*, 600 *ter*, 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p.] e 5.1 [commissione da parte

dell'autore del reato di atti persecutori in danno della stessa persona offesa], e 577, commi 1 n.1 e comma 2 c.p."

la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art.347 cpp; con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia (articolo 1 della legge n.69/2019 che modifica l'art.347 comma 3 cpp).

Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'art. 347 c.p.p. che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, co. 2, lett. a), n. da 1 a 6¹ cpp e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, prevedendo che la disciplina di comunicazione immediata sia **estesa** anche ai delitti sopra indicati di violenza domestica o di genere sopra specificati.

A norma dell'art.2 (rubricato “ Assunzione di informazioni) della citata legge, il Pubblico Ministero, a sua volta, per i delitti di violenza domestica e di genere sopra indicati (con esclusione del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. *revenge porn*, non ricompreso nell'elenco dell'art.2) deve, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Al fine di assicurare la speditezza della procedura, appare necessario ricorrere - **oltrechè alla trasmissione via PEC della informativa riguardante la notizia di reato completa di quanto necessari per comprendere i fatti e degli allegati (reati suddetti c.d.da Codice Rosso) all'indirizzo intercettazioni.procura.mantova@giustiziacert.it e al tempestivo inserimento al Portale Notizie di Reato,** secondo le direttive di cui agli ordini di servizio in precedenza diramati, notizia che caratterizzata dalla polizia giudiziaria sia nella PEC di invio che nella prima pagina della informativa **con una dicitura in stampatello maiuscolo in alto con caratteri visibili con scritto “ URGENTE – CODICE ROSSO”;** detta notizia verrà tempestivamente scaricata e stampata dalla Segreteria addetta alla ricezione delle notizie e portata al PM di turno esterno – **anche al deposito a mano della medesima informativa, completa degli allegati, da parte della Polizia Giudiziaria**

¹ Ossia , a titolo di esempio, per i delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2 (fatto riguardante ingenti quantità di sostanze stupefacenti), e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del DPR 9 ottobre 1990 n. 309; dei delitti di omicidio volontario (articolo 575 c.p.), di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, c.p.), di estorsione aggravata (articolo 629, comma 2, c.p.), di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.), ecc..

alla Segreteria dell'Ufficio di Procura di turno esterno, deposito da farsi con tempestività il giorno stesso dell'invio via PEC e contestuale inserimento nel Portale Notizie di Reato della notizia e comunque al massimo entro le ore 11.00 antimeridiane del giorno successivo (il termine scadente in giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo)²;

gli atti, quindi, non vanno depositati a mano all'Ufficio c.d. "ricezione atti", ma appunto alla Segreteria di turno esterno.

2.Iscrizione della notizia di reato e contestuale assegnazione al PM di turno esterno

Le notizie relative ai reati sopra indicati - c.d. di "Codice rosso" - sono assegnate **tutte al PM di turno esterno (di turno al momento dell'arrivo della notizia via PEC e contestuale inserimento al Portale Notizie di Reato)**, trattandosi di notizie che contengono la necessità di una urgenza in relazione all'adempimento investigativo di assunzione da farsi entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato di cui all'art.2 della legge n.69/2019³, salvo le eccezioni ivi previste, che pure implicano una valutazione urgente.

Il PM di turno esterno ricevuta la comunicazione di notizia di reato, procederà all'immediata iscrizione annotando sul modulo "URGENTE" e "a se stesso".

3.Provvedimenti urgenti del PM di turno esterno

Il Pm di turno esterno, subito dopo l'iscrizione e l'assegnazione a sé stesso, valuterà e disporrà per iscritto, possibilmente il giorno stesso della iscrizione della notizia di reato e, in caso di impossibilità per altri incumbenti legati al turno esterno o per la sua presenza in udienza, comunque con tempestività appena gli è possibile, le prime indicazioni operative da farsi, direttamente o per delega alla polizia giudiziaria e in particolare l'esame, direttamente o per delega, entro il termine di tre giorni della iscrizione della notizia di reato della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

² L'invio solo via PEC non consentirebbe invero di visionare immediatamente le notizie dei reati c.d. da "Codice rosso" e non sono mancati casi in cui la notizia non è pervenuta o non è stata stampata ovvero non è arrivata in maniera tempestiva alla attenzione del PM che deve prendere in carico l'urgenza.;

³ Viene inserito nell'art. 362 c.p.p., relativo all'assunzione di informazioni da parte del PM, un nuovo comma 1-ter.

Attualmente il codice di rito non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere sopra indicati.

La scelta di quest'Ufficio è di avvalersi per i reati di c.d. Codice Rosso in prima battuta del PM di turno esterno non solo per fronteggiare adeguatamente la valutazione dell'urgenza, ma anche perché l'organico dei magistrati della Procura di Mantova è di per sè insufficiente a far fronte al notevole carico di lavoro dell'Ufficio – tenuto anche conto dei flussi e delle tipologie di reati che pervengono - per cui non è possibile implementare il gruppo specialistico addetto ai reati delle c.d. fasce deboli, attualmente composto solo di due magistrati.

Oltre a ciò presenti in servizio vi sono solo n.5 sostituti su n.7 in organico (assenza di un sostituto per congedo parentale e un altro posto di sostituto rimasto da gennaio vacante) e la situazione non è destinata a risolversi a breve.

Tali problematiche sono state da tempo segnalate nelle sedi adeguate (Ministero della Giustizia, CSM, . Procura Generale).

4.Delega di attività da parte del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria

La disposizione in tema di escussione della vittima vae letta unitamente alle altre norme processuali, in particolare avendo riguardo a quanto disposto dell'articolo 370, comma 1, c.p.p., che prevede possibilità di delega in favore della polizia giudiziaria.

Detta possibilità di delega, non è contraddetta dalla novella della legge n.69/2019, la quale inoltre, con l'inserimento del comma 2 *bis* nel corpo del citato articolo 370, prevede che la polizia giudiziaria, se delegata a compiere attività di indagine relativamente ai suddetti delitti, li debba compiere senza ritardo⁴.

La delega può essere sia scritta che verbale, ma la delicatezza della materia suggerisce la forma scritta della delega (anche a ratifica della delega eventualmente orale data nell'immediatezza della comunicazione e in determinati casi anche prima della formale iscrizione nel registro delle notizie di reato).

La delega alla polizia giudiziaria data dal PM sarà inviata dalla Segreteria di turno esterno alla polizia giudiziaria lo stesso giorno della firma da parte del PM.

Il PM di turno esterno provvederà, al pari, per iscritto, con provvedimento motivato, con tempestività anche qualora ritenga si versi nell'ultimo capoverso di cui all'art.2 della legge n.60/2019, ossia **non si debba procedere**, ex art. 362 co. 1-ter c.p.p. seconda parte, .per imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche

⁴Tale disposizione conferma l'assenza di limiti qualitativi per gli atti delegabili, limitandosi a introdurre una indicazione temporale sollecitatoria per lo svolgimento degli atti delegati.

nell'interesse della persona offesa, ad assumere informazioni entro il termine di tre giorni della iscrizione della notizia di reato della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza. L'Ufficio di turno esterno darà **priorità** a tali iscrizioni⁵ effettuandole immediatamente dopo quelle degli arrestati.

Nel caso in cui il P.M. di turno esterno intenda delegare alla polizia giudiziaria l'escussione della persona offesa **minorenne**, ovvero di quella maggiorenne che versi in **condizioni di particolare vulnerabilità**, dovendo provvedere nei casi di cui all'art. 351 co. 1 ter c.p.p. alla **nomina** di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile che dia ausilio alla POLIZIA GIUDIZIARIA nell'espletamento dell'audizione, potrà nominare un esperto autonomamente individuato ovvero delegherà alla polizia giudiziaria l'atto di nomina di un esperto, il quale dovrà assicurare il compimento tempestivo dell'assistenza alla audizione;

il compimento dell'atto avverrà **con tempestività** rispetto alla ricezione della delega del PM da parte della polizia giudiziaria, al fine di consentire quanto più possibile il rispetto del termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato previsto da legislatore, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità di provvedere rispettando tale tempistica, **nel minor tempo possibile, e la polizia giudiziaria motiverà sempre per iscritto, con comunicazione al PM, le ragioni oggettive per cui non viene espletata la delega con tempestività.**

Si osserva a questo proposito che il comma 2 *bis* nell'articolo 370 c.p.p., impone alla polizia giudiziaria di procedere "senza ritardo" al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero relativi ai reati di violenza domestica o di genere di interesse

Senza ritardo significa dovere di trasmissione senza ingiustificate inerzie, non appena completati gli atti, che devono essere compiuti con la sollecitudine imposta dalla specifica particolare urgenza della fattispecie e dalla complessità dei singoli accertamenti.

Il pubblico ministero valuterà i casi in cui appare utile indicare il termine, che dovrà essere congruo e pertinente.

Ove il PM intenda delegare alla polizia giudiziaria l'audizione della persona offesa, delegherà anche le altre indagini che si prospettano necessarie o utili cercando, nei limiti del possibile e tenuto conto dei dati disponibili, di conferire una delega completa e tale da poter avere un quadro il più possibile completo della situazione.

5. Assegnazione definitiva del procedimento

⁵ Il fascicoli relativi ai reati c.d. Codice Rosso avranno copertine colorate di colore diverso da tutte quelle attualmente in uso e sarà cura dell'Ufficio apposito provvedere all'acquisto di quanto necessario.

All'esito degli adempimenti suddetti svolti da parte del PM di turno esterno sul procedimento iscritto per i reati c.d. da Codice Rosso, il PM di turno esterno potrà trattenerlo in assegnazione definitiva.

In caso contrario, il PM di turno esterno, effettuati i provvedimenti urgenti di sua competenza, trasmetterà il fascicolo con tempestività – indicando la data di passaggio - alla Segreteria di turno esterno, la quale lo trasmetterà con tempestività – indicando la data di passaggio - al PM del gruppo di fasce deboli secondo le indicazioni di assegnazione automatica previste nel progetto organizzativo.

Tale passaggio sarà effettuato sia mediante consegna fisica del fascicolo al PM fasce deboli che ne diventa titolare (o alla segreteria del suddetto PM fasce deboli), sia mediante passaggio informatico contestuale al SICP .

Ogni informativa di polizia giudiziaria, anche successiva, relativa ai reati c.d. di Codice Rosso che contenga richieste della polizia giudiziaria in ordine a investigazioni urgenti da operare ovvero che evidenzia la necessità di proporre richieste di misure cautelari, dovrà essere portata alla attenzione del PM di turno esterno in tutti i casi di assenza del PM titolare del gruppo specialistico;

il PM di turno esterno qualora ritenga di non provvedere perché non ravvisa l'urgenza, dovrà apporre sulla informativa un provvedimento scritto motivato con la sua firma e data di visto.

6. Attività di indagine della polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e deve porre, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte nelle forme e con le modalità previste dall'art.357 cpp (articolo 3 legge n.69/2019).

Viene a tal fine integrato il contenuto dell'art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).

Come è noto, secondo la regola generale, contenuta nel comma 1 dell'articolo 347 c.p.p., la notitia criminis va trasmessa "senza ritardo".

Si ricorda che l'organo di polizia, acquisita la notizia di reato, può e **deve** riscontrarla svolgendo le necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e ad identificare il possibile responsabile;

ciò al fine di evitare di trasmettere in maniera frettolosa e superficiale la notizia di reato "ordinaria" priva dei più elementari elementi a supporto, in contrasto con il disposto normativo degli articoli 347 e 348 c.p.p.

Si osserva che è lo stesso articolo 347, comma 1, c.p.p., ad imporre alla polizia giudiziaria di raccogliere gli elementi investigativi essenziali, oggettivi e soggettivi, prima di trasmettere ("senza ritardo") la notizia di reato.

E' un'attività quindi che può e deve essere compiuta d'iniziativa dopo l'acquisizione della notizia e prima di avere ricevuto qualsivoglia direttiva dal pubblico ministero.

Si sottolinea che anche il disposto dell' articolo 348 c.p.p., che disciplina l'attività di polizia giudiziaria dopo l'informativa, sia prima che dopo la dazione delle direttive da parte del pubblico ministero, prevede al comma 1 , che dopo l'informativa e prima delle direttive, la polizia giudiziaria **deve** attivarsi per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole e in tal senso, e solo a titolo esemplificativo , il comma 2 dello stesso articolo dettaglia le attività che possono essere compiute.

Proprio con l'intenzione di rafforzare l'attività autonoma della polizia giudiziaria., il comma 3 dell'articolo 348 cpp prevede altresì che anche dopo l'intervento del pubblico ministero (cioè dopo la dazione delle "direttive" e/o la "delega" di atti specifici di indagine), la polizia giudiziaria, oltre a dover eseguire le direttive e compiere gli atti delegati, può svolgere "di iniziativa" tutte le attività utili a fini investigativi che si rendessero necessarie, con l'obbligo solo di informarne tempestivamente il pubblico ministero e con il dovere di non trascurare le direttive impartite o gli atti delegati.

Si ricorda anche che la tempistica di trasmissione della notizia di reato, con riferimento alla specifica ipotesi di illecito disciplinare (articolo 16 delle disposizioni di attuazione c.p.p.), deve andare interpretata nel senso che non vi è illecito in caso di trasmissione di una notizia di reato completa di

tutte le investigazioni pertinenti avvenuta (anche se non *ad horas*) comunque "senza ritardo" nei tempi ragionevolmente compatibili proprio con il compiuto svolgimento di dette investigazioni.

Con riferimento alla modifica normativa di cui alla legge n.69/2019, che ha cambiato nel modo sopra visto il comma 3 dell'articolo 347 c.p.p., è stato ritenuto dai primi commentatori della novella che tale modifica non influisca sui poteri-doveri di attivazione della polizia giudiziaria una volta che questa abbia ricevuto la notizia di reato, in quanto l'eccezione disciplinata nel comma 3 dell'art.347 cpp riguarda solo la tempistica della trasmissione della notizia di reato, non le attività anche di iniziativa che alla polizia giudiziaria compete di fare sia prima che dopo la trasmissione dell'informativa.

Ciò significa che anche per i reati di c.d. Codice Rosso sopra indicati permane ancora la necessità di un'attivazione autonoma ed immediata delle investigazioni da parte della polizia giudiziaria al fine di consentire di dare corpo alla notizia criminis, rispettando ovviamente l'obbligo di immediata informazione del pubblico ministero circa la formale acquisizione della notizia di reato⁶.

E' stato anche osservato che la necessità per la polizia giudiziaria di sviluppare le investigazioni in via autonoma e immediata, pur dopo avere "informato" il pubblico ministero e nell'attesa di specifiche direttive, **non viene meno** per i reati in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere in seguito alla previsione normativa dell'obbligo per il PM entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato dell'assunzione diretta o delegata alla polizia giudiziaria di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza⁷.

La norma di cui al novellato art. 362 comma 1 ter cpp non costituisce quindi limitazione al potere-dovere di attivazione della polizia giudiziaria, che trova fondamento nell'esigenza di acquisire e riscontrare la notizia di reato che deve essere immediatamente riferita al pubblico ministero⁸.

⁶ Occorre ovviamente evitare informative che di fatto siano prive di contenuto utile e occorre anche ricordare che l'informativa immediata presuppone ovviamente l'acquisizione di una notizia di reato, ossia della notizia di un fatto che presenti concretamente il *fumus* di un reato, quantomeno sotto il profilo oggettivo

⁷ Infatti, il disposto dell'articolo 362, comma 1 *ter*, contiene solo un obbligo di attivazione per il pubblico ministro, ma non fonda un divieto per la polizia giudiziaria e non costituisce una limitazione esplicita o implicita dei poteri- doveri di attivazione di cui agli articoli 347 e s. c.p.p.

⁸ Dal punto di vista pratico-operativo, è ad esempio evidente che vi sono molti casi in cui l'escussione della vittima contestualmente all'acquisizione della denuncia, può contribuire a dare significativo impulso alle indagini urgenti a riscontro, mentre - al contrario- qualora la vittima non fosse escussa, vi sarebbe pregiudicata dall'attesa dell'intervento del pubblico ministero.

Ciò che è confermato anche dal rilievo che l'obbligo di attivazione del pubblico ministero è pur sempre subordinato al momento della materiale iscrizione della notizia di reato, mentre non limita il ruolo della polizia giudiziaria nella fase precedente.

Occorre però ricordare che il codice di procedura penale per i reati di violenza domestica o di violenza di genere, onde tutelare della vittima che, di norma versa anche in condizioni di particolare vulnerabilità, prevede di evitare ingiustificate reiterazioni di sollecitazioni a rendere dichiarazioni.⁹

Corrisponde quindi a corretta regola operativa che **l'attivazione della polizia giudiziaria nell'escussione della vittima, anche se si ritiene si versi in casi in cui è doverosa e potenzialmente utile, può e deve essere sempre concordata con il pubblico ministero, che potrà valutare e comparare le diverse esigenze, tra cui quelle di tutela di minori di anni diciotto o di tutela della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa, come previsto dall'articolo 362, comma 1 ter, c.p.p.**

Il PM sarà contattato, nei casi di urgenza anche oralmente, con necessità poi di successiva formalizzazione per iscritto.

Si ricorda che per i reati di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria legittimamente **non procederà alla compiuta identificazione dell'indagato, anche ai fini della rituale dichiarazione/elezione di domicilio per evitare discovery e quindi per specifiche ragioni di segreto investigativo, oltrechè di tutela della persona offesa, nonché per consentire di procedere utilmente ad atti a sorpresa.**

7.Casi in cui può non essere sentita nei termini indicati dal legislatore la persona offesa o il denunciante

Un primo caso è quello in cui la mancata assunzione nella scadenza temporale indicata dal legislatore di informazioni dalla persona offesa o dal denunciante, querelante o persona che fa istanza, è giustificata dalla sussistenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

⁹ Si richiama a tale proposito la disciplina che privilegia la procedura di incidente probatorio, di cui all'articolo 392, comma 1 bis, c.p.p..

Se si tratta di minorenni, la particolare vulnerabilità della vittima (cfr. art. 90 *quater* c.p.p.) e le particolari modalità di escussione (cfr. artt. 351, comma 1 *ter* e 362, comma 1 *bis* c.p.p.) possono comportare possibili complessità organizzative, temporalmente incompatibili con il termine dei tre giorni previsto dalla legge.

Analogamente vi possono essere le stesse ragioni di complessità organizzativa nel caso di persona offesa maggiorenne particolarmente "vulnerabile", dato che la norma parla di esigenza di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della vittima.

Nella valutazione della tutela della vittima, può rientrare anche la considerazione di dover soprassedere all'immediata escussione della stessa nei casi in cui nell'immediato possa risultare che la stessa sia particolarmente turbata e comunque non collaborativa, per cui sia necessario procedere comunque alla acquisizione di altre fonti di prova o al riscontro della notizia acquisita da altre fonti.

Se la vittima è maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ugualmente vi può essere esigenza di riservatezza delle indagini che fanno optare per tale scelta (si pensi al capo in cui il PM decide di procedere a necessarie attività di riscontro a sorpresa , ad esempio con attività di intercettazione o escussione di testimoni che coabitano con la vittima).

Un secondo caso, è da ritenere quello in cui l'assunzione di informazioni possa essere omessa allorché il pubblico ministero ritenga insussistente la notizia di reato e, quindi, ritenga di dovere disporre *de plano* l'archiviazione (se si tratta di non notizia di reato, la nota viene posta a modello 45, si pensi, all'ipotesi di denuncia che risulti *ictu oculi* fantasiosa o inverosimile, nell'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro) ovvero di richiedere subito l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per altra ragione.

Ogni decisione processuale di non procedere nei termini indicati dal legislatore all'esame della vittima o delle altre persone indicate dall'art. 2 della legge n.69/2019, deve essere dal Pm – di turno esterno o titolare del fascicolo – motivata per iscritto in modo pertinente sulle ragioni della scelta di soprassedere allo stato all'esame, ciò anche al fine di escludere ogni possibile mancanza di giustificazione nel ritardo /omissione nell'escussione.

Un terzo caso può essere quello in cui la persona offesa minorenni o particolarmente vulnerabile sia già stata sentita in modo dettagliato dalla polizia giudiziaria al momento della denuncia e vi sia verbalizzazione allegata alla informativa, per cui il PM valuti quindi dannoso, sulla base anche di quanto studi di settore riconoscono avvenga in tali casi, la reiterazione a poca distanza dalla precedente di una nuova assunzione e ciò al fine sia di evitare forme di vittimizzazione secondaria conseguente alla plurima reiterazione dolorosa di ricordi di fatti gravi subiti, sia al fine di evitare il possibile inquinamento del ricordo che potrebbe avvenire

nel caso di plurime ripetizioni dei fatti da parte della vittima mediante reiterate assunzioni con verbalizzazione di differenti soggetti.

Un quarto caso può essere quello in cui il PM si determini a richiedere incidente probatorio al GIP e valuti al contempo che la vittima minore – in ipotesi sentita da familiari, insegnanti, medici, altri soggetti - non debba essere sentita dagli inquirenti prima dell'incidente probatorio, per evitare quanto sopra detto relativo a vittimizzazione secondaria e inquinamento del ricordo.

Trattasi del resto di caso che può farsi rientrare nella previsione del legislatore di cui all'art.2 ultima parte della legge (imprescindibili esigenze di tutela).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

*Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Manuela Fasolato*